



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6[^] zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24 marzo 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.° 132 DEL 05-09-18

Proposta N. 47 del 04-09-2018

Prot. Albo n.° 167 del 05.9.2018

AREA
SEGRETERIA GENERALE

COPIA

OGGETTO:	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE / SO.GE.A. SRL - GIUDIZIO DI APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SENTENZA N. 101/2016 - R.G. N. 174/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE.
-----------------	---

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATO l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto: "Suppressione ed estinzione delle Comunità montane";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 31 luglio 2018 di nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

EVIDENZIATO che a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 6 del 30/3/2018 con il quale conferiva al sottoscritto i compiti di Responsabile/Posizione Organizzativa dei Servizi amministrativi – contabili - economici e forestali attribuendogli tutti i compiti, funzioni e competenze elencate e previste negli artt. 97, 107 e 108 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che per l'espletamento delle predette competenze, ai sensi del primo ed il secondo comma dell'art.4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. il Dirigente adotterà atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il regolamento comunitario per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;

PREMESSO:

- che con atto di pignoramento presso terzi notificato dalla SO.GE.A. s.r.l. in data 15/12/2011, sono state sottoposte a pignoramento tutte le somme dovute e debende anche in futuro – a titolo di deposito, custodia ed o a qualsiasi titolo si trovano e si dovranno trovare presso Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Campobasso, con citazione a comparire presso il Tribunale di Campobasso all'udienza del 16/01/2012;
- che il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Campobasso con provvedimento del 26/03/2012 ha confermato il decreto di sospensione del pignoramento promosso dalla SO.GE.A. srl rimettendo al Tesoriere dell'Ente montano la valutazione di cui all'art. 159 – comma quarto – del D.Lgs. n.267/2000;
- che la SO.GE.A. s.r.l., in data 03/04/2012, ha provveduto a notificare altro atto di pignoramento presso terzi per tutte le somme dovute e debende anche in futuro dalla Regione Molise a questa Comunità Montana sino all'ammontare di €. 1.431.473,31 oltre interessi indicati dal Tribunale ed accessori tutti di legge;

VISTO il precedente decreto commissariale n. 08 del 18/04/2012, con il quale si disponeva di proporre opposizione all'atto di pignoramento presso terzi della SO.GE.A. del 03/04/2013, nominando come legale di fiducia l'avv. Mario Pietrunti del foro di Campobasso;

VISTO la sentenza n. 101/2016 con la quale il Tribunale di Campobasso rigetta l'opposizione proposta dalla Comunità Montana Molise Centrale avverso l'esecuzione presso terzi intrapresa dalla SO.GE.A. e condanna questo Ente al pagamento delle

spese di lite, liquidate in €. 21.000,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché l'IVA e CPA come per legge;

VISTA la nota e-mail dell'avv. Mario Pietrunti, pervenuta al prot. n. 392 in data 23/02/2016, con la quale nell'evidenziare le erronee valutazioni del Magistrato sul merito della vicenda relativamente alla documentazione prodotta dalla Comunità Montana e alla supposta mancata produzione di documenti afferenti i pagamenti, ed alla riferita violazione del criterio cronologico degli stessi, ritiene che sia opportuno proporre appello;

RITENUTO di dover scongiurare il passaggio in giudicato della predetta sentenza e impedire la prosecuzione della esecuzione rimasta sospesa, delle somme di pertinenza dell'Ente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;

Vista il Decreto n° 4 del 24.2.2016 con il quale il Commissario Liquidatore affidava l'incarico all'Avv. Mario Pietrunti per promuovere appello innanzi alla Corte di Appello di Campobasso avverso la sentenza n.101 del 12/02/2016 emessa dal Tribunale di Campobasso nel ricorso RG n 764/2016;

Considerato che alla conclusione del suddetto procedimento. Mario Pietrunti ha provveduto ad inviare la fattura cartacea n. 130/2018 per un importo complessivo pari a €.16.560,04 per la liquidazione del saldo delle competenze spettanti come da disciplinare d'incarico rep. N. 939 del 24.2.2016;

Vista la fattura elettronica n. 130/2018 del 30.8.2018 dell'importo complessivo di €. 16.560,04, IVA e cap inclusi trasmessa dall'Avvocato Pietrunti relativo al saldo delle competenze nel procedimento di cui sopra;

Ritenuto dover liquidare al suddetto Avvocato l'importo richiesto pari a complessive €.16.560,04, come da fattura allegata;

- **Visto** il Regolamento di contabilità vigente;
- **Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- **Visto** il Bilancio di previsione anno 2018;

DETERMINA

- **di liquidare**, per i motivi in premessa all'Avv. Mario Pietrunti del foro di Campobasso la somma complessiva pari a €.16.560,04, IVA e Cap inclusi, quale saldo liquidazione onorario dovuto per la prestazione professionale relativo procedimento di cui all'oggetto come da fattura allegata;

- **di imputare** l'importo complessivo pari a €.16.560,04 alla Missione/Programma 1213 cap. 1637, per €.16.478,37 all'imp. n. 14/2016R, e per €.81,67 all'imp. 116/2018 del corrente bilancio di previsione;

- **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento acquista efficacia solo a seguito dell'acquisizione del parere di copertura finanziaria di cui all'art.151 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

- **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto dell'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

- **Si avverte** che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

di dare atto che la presente determina:

*va comunicata per conoscenza al Commissario Liquidatore;

*va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso l'Ufficio di Segreteria.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO Ciocca Michele

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Ferrazzano 05-09-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO Ciocca Michele

La presente copia è conforme all'originale

Ferrazzano Li _____

Il Responsabile

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente determinazione:

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore il 05-09-2018

è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità il 05-09-2018

è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria il 05-09-2018

Ferrazzano li _____

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to Ciocca Michele
